

Allegato A)

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/07/2024

INDICE

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Rapporti con le istituzioni
- Art. 4 – Sede
- Art. 5 – Partecipanti
- Art. 6 – Diritti e doveri dei partecipanti
- Art. 7 – Organi della Consulta
- Art. 8 – L'Assemblea
- Art. 9 – Il Direttivo
- Art. 10 – Il Presidente
- Art. 11 – Il Vicepresidente
- Art. 12 – Il Segretario
- Art. 13 – Perdita della qualità di partecipante all'Assemblea
- Art. 14 – Decadenza dall'incarico di membro del Direttivo
- Art. 15 – Sostituzione dei membri del Direttivo
- Art. 16 – Sedute degli organi della Consulta
- Art. 17 – Votazioni
- Art. 18 – Modifiche al Regolamento
- Art. 19 – Disposizioni transitorie
- Art. 20 – Disposizioni finali

Art. 1: Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Comunale è istituita con delibera di Consiglio Comunale la Consulta dei Giovani (in seguito anche Consulta), quale organo permanente di rappresentanza giovanile del Comune di Fiesso d'Artico.

Art. 2: Finalità

1. La Consulta, quale organismo rappresentativo della gioventù locale, si prefigge di favorire ed incentivare la partecipazione dei giovani di Fiesso d'Artico ai progetti che li riguardano, dando loro voce all'interno degli organi elettivi del Comune, al fine di una piena realizzazione dei principi di cittadinanza, democrazia, libertà di pensiero e di espressione.

2. La Consulta:

- provvede a raccogliere informazioni nei settori d'interesse per il mondo giovanile, quali, a titolo esemplificativo, scuola, università, sport, cultura, mondo del lavoro, volontariato, turismo, ambiente;
- svolge attività di osservazione e ricerca in merito alla condizione giovanile del territorio comunale, raccogliendo, al fine di sottoporle all'attenzione delle istituzioni comunali, le problematiche, i disagi e le istanze, dei giovani del territorio;
- interessa l'Amministrazione Comunale nella ricerca di spazi per le attività giovanili;
- favorisce l'integrazione dei giovani nel contesto comunale;
- promuove la collaborazione e i rapporti tra le associazioni che operano nel territorio comunale nell'interesse giovanile;
- collabora con le associazioni allo scopo di promuovere i propri progetti;
- riferisce proposte ed elabora progetti che, attraverso il sostegno del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche Giovanili, possano portare all'organizzazione di eventi e iniziative nell'interesse dei giovani di Fiesso d'Artico;
- promuove la propria attività di aggregazione giovanile, diffondendo le informazioni anche attraverso strumenti telematici, con una particolare attenzione per i social media.

Art. 3: Rapporti con le Istituzioni

1. La Consulta:

- si avvale, per il suo funzionamento e le attività istituzionali, degli spazi messi a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, con il quale può collaborare a stretto contatto;
- illustra al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili e ai componenti della commissione competente (Servizi ed Assistenza Sociale) la propria attività, con cadenza annuale a decorrere dalla data del suo insediamento.

2. La Consulta è un organo propositivo e consultivo a beneficio della Giunta e del Consiglio Comunale.

In materia di politiche giovanili, il Consiglio Comunale, la Giunta e l'Assessorato alle Politiche Giovanili hanno facoltà di acquisire il parere non vincolante della Consulta, che dovrà essere reso obbligatoriamente entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora la Consulta interpelli il Consiglio Comunale e la Giunta su questioni specifiche, questi ultimi si impegnano a rispondere alle richieste entro 60 giorni dalla loro formulazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità il Presidente della Consulta ha diritto di accesso agli atti istituzionali secondo le norme vigenti in materia.

Art. 4: Sede

1. Le sedute della Consulta potranno svolgersi presso la Sala Consiliare o in altre sedi che si riterranno opportune all'interno del territorio comunale.

Art. 5: Partecipanti

1. Sono ammessi a partecipare alla Consulta i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. La qualità di partecipante alla Consulta si acquisisce mediante iscrizione ad apposito elenco.

2. Può aderire alla Consulta qualunque giovane residente nel Comune di Fiesso d'Artico, senza distinzione di sesso, cittadinanza, opinioni politiche e credo, che manifesti, anche nel corso del mandato della Consulta, la volontà di aderire a quest'ultima espressa attraverso la compilazione di un apposito modulo, sottoscritto dai genitori per i giovani minorenni, nel quale si impegna a condividere e a rispettare il presente regolamento.

3. Non potranno far parte della Consulta il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i dipendenti del Comune, gli amministratori di enti pubblici ovvero di società che hanno in essere rapporti di collaborazione con il Comune di Fiesso d'Artico ovvero società sottoposta a vigilanza da parte del Comune, nonché i residenti che non sono in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle norme vigenti.

Art. 6: Diritti e doveri dei partecipanti alla Consulta

1. La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a rimborsi comunque denominati.

2. Ogni partecipante si impegna a contribuire regolarmente ed attivamente alla vita della Consulta.

Art. 7: Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea composta da tutti i partecipanti della Consulta, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- il Direttivo, composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario e non più di altri quattro consiglieri; il Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, in misura non inferiore a tre.

2. La Consulta e i suoi organi hanno la durata del mandato del Sindaco, il quale entro 180 giorni dall'insediamento pubblica apposito avviso con il quale invita i giovani di Fiesso d'Artico ad iscriversi all'Assemblea della Consulta.

Art. 8: L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i partecipanti individuati ai sensi dell'art. 5. Possono inoltre partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore competente in materia di Politiche Giovanili.
2. Le sedute dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Tutti gli aderenti hanno diritto al voto.

Art. 9: Il Direttivo

1. Il Direttivo è formato da massimo sette membri, eletti da parte dell'Assemblea con votazione tra i propri componenti. A parità di voti ricevuti, viene eletto membro il candidato anagraficamente più anziano.
2. Ai fini dell'elezione del Direttivo di prima istituzione, l'Assemblea viene convocata dal Sindaco. Il Direttivo appena istituito procede all'elezione del Presidente.
3. L'avvenuta elezione dei membri del Direttivo viene in seguito formalizzata con atto di Giunta Comunale.
4. Il Direttivo è l'organo decisionale della Consulta, discute con l'Assemblea del perseguimento degli obiettivi e ne fissa le linee di indirizzo.

Art. 10: Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i componenti maggiorenni del Direttivo, immediatamente dopo l'elezione del Direttivo da parte dell'Assemblea. Ai fini dell'elezione del Presidente, le operazioni di voto sono organizzate dal componente più anziano del Direttivo.
2. Il Presidente rappresenta tutta la Consulta nei rapporti con le istituzioni, le altre associazioni e qualsiasi altro organo.
3. Il Presidente:
 - forma l'ordine del giorno di ciascuna seduta;
 - convoca gli organi della Consulta;
 - presiede gli organi della Consulta, coordinando la discussione e le operazioni di voto, e ha il potere di richiamare all'ordine i partecipanti in caso di comportamenti contrari ai principi del presente Regolamento, nonché nei casi più gravi di allontanare dall'aula i partecipanti.

Art. 11: Il Vicepresidente

1. Svolge le medesime funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. È scelto dallo stesso Presidente tra i membri maggiorenni del Direttivo.

Art. 12: Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti maggiorenni del Direttivo, immediatamente dopo la propria elezione e quella del Vicepresidente.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sulla base dell'ordine del giorno proposto dal Presidente. Il verbale viene inviato entro sette giorni ai membri della Consulta e in ogni caso prima della seduta successiva nella quale dovrà essere approvato. Copia del verbale dovrà essere altresì inviato al protocollo del Comune all'attenzione del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. 13: Perdita della qualità di partecipante all'Assemblea

1. La qualità di partecipante all'Assemblea si perde:
 - a) al termine dell'anno di compimento del venticinquesimo anno di età;
 - b) a seguito di comportamenti contrari ai principi della Consulta, lesivi dell'immagine, e previa segnalazione di un partecipante;
 - c) per rinuncia volontaria con comunicazione scritta da inviare al Presidente.
2. La decadenza di cui ai punti a) e c) opera di diritto. Qualora il partecipante rivesta l'incarico di membro del Direttivo, questo potrà essere mantenuto sino alla scadenza dello stesso.
La decadenza di cui al punto b) viene votata dal Direttivo con la maggioranza dei voti favorevoli.
3. Annualmente il Comune provvede ad aggiornare l'elenco dei componenti della Consulta.

Art. 14: Decadenza dall'incarico di membro del Direttivo

1. Il membro del Direttivo può dichiararsi decaduto allorquando:
 - a) non presenza alle sedute del Direttivo per tre volte consecutive senza motivata giustificazione al Presidente;
 - b) non ottemperi ai doveri di cui all'art. 6, previa segnalazione del Presidente;
 - c) rinuncia all'incarico con comunicazione scritta da trasmettersi al Presidente.
2. La decadenza di cui ai punti a) e b) viene votata dal Direttivo con la maggioranza dei voti favorevoli. La decadenza di cui al punto c) opera di diritto.

Art. 15: Sostituzione dei membri del Direttivo

1. Nel caso di sostituzione di un membro del Direttivo per una delle ipotesi di cui all'articolo precedente, subentra al membro rinunciante o decaduto il partecipante che ha ricevuto il numero di voti immediatamente inferiore all'ultima elezione.
Qualora il subentro non risulti possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del sostituto.
2. Il Presidente dà immediata comunicazione alla Giunta Comunale della sostituzione.

Art. 16: Sedute degli organi della Consulta

1. Gli organi della Consulta sono convocati dal Presidente, anche su richiesta di almeno tre dei componenti del Direttivo.
2. La convocazione degli organi avviene con modalità individuate dal Presidente, con almeno cinque giorni di anticipo, salvo le convocazioni urgenti con almeno ventiquattro ore di anticipo, allegando l'ordine del giorno.

3. Il verbale della seduta, redatto dal Segretario, viene condiviso tra tutti i componenti del relativo organo con le modalità individuate dal Presidente.

Art. 17: Votazioni

1. Gli organi della Consulta decidono a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti, il Presidente può decidere di ritenere espresso l'orientamento dell'organo o di riproporre la votazione nella seduta successiva.

Art. 18: Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera, previa l'acquisizione di parere obbligatorio e non vincolante del Direttivo della Consulta.

Art. 19: Disposizioni transitorie

1. In sede di prima istituzione, il Comune di Fiesso d'Artico, entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, pubblica apposito avviso con il quale invita i giovani di Fiesso d'Artico in possesso dei requisiti a partecipare all'istituzione della Consulta.

2. Il Comune dà adeguata pubblicità delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e, successivamente, della composizione della Consulta sul proprio sito web istituzionale. Si impegna, periodicamente, a divulgare campagne di sensibilizzazione alla partecipazione attiva dei giovani alla Consulta, attraverso i propri canali comunicativi.

Art. 20: Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e alle disposizioni vigenti in materia, in particolare allo Statuto Comunale e al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.